

 <p>M.I.U.R.</p> 	<p align="center"> UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE MILANO ISTITUTO AUTONOMO COMPRESIVO GINO CAPPONI VIA PESTALOZZI, 13 – MILANO e-mail: miic8cy00p@istruzione.it pec: miic8cy00p@pec.istruzione.it Cod. Mecc. MIIC8CY00P – C.F. 80152350155 </p>	 <p align="center"> UNIONE EUROPEA </p>  
---	---	---

Milano, 28/11/2024

Circ N. 70

Prot. N. 10822 / 2024

Al tutto il personale docente e ATA

OGGETTO: Invito fruizione Ferie per il Personale Docente ed ATA

PREMESSA:

In merito alla fruizione di ferie per il personale docente ed ATA, si forniscono indicazioni in merito al quadro normativo di riferimento che sta regolamentando tale questione a partire dall'introduzione del D.L. 95/2012, comunemente noto come decreto di spending review.

L'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie secondo quanto previsto dagli ordinamenti interni, senza la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per varie cause, come mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

La Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha ulteriormente specificato che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante il resto dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita, previa concessione da parte del Dirigente scolastico, per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la monetizzazione è contemplata limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

La monetizzazione delle ferie, dunque, sia per il personale con contratto a tempo indeterminato sia per il personale con contratto a tempo determinato, presuppone eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore che determinano la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta del lavoratore di poter usufruire delle ferie, non accolta per ragioni organizzative e di programmazione.

In conclusione, alla luce del quadro normativo illustrato, le SSLL sono invitate a presentare richiesta di ferie in virtù dei richiamati adempimenti; in mancanza di tale iniziativa da parte del lavoratore, da assumersi nel corso dell'anno scolastico o comunque nel periodo corrispondente alla durata contrattuale, le ferie non usufruite non potranno considerarsi "non godute" per fatto non imputabile o comunque non riconducibile al lavoratore, e di conseguenza, non sarà possibile ricorrere alla monetizzazione delle stesse.

Il Dirigente Scolastico

Arch. Maddalena Di Muccio

Firmato digitalmente ai sensi del cd.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa